

Erba, 01 febbraio 2022

Circolare	
N. 5	Finanziaria 2022
Per info:	✉ redditi@studiocadi.it +39 031 5478018

È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022.

LA NUOVA IRPEF

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF

Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata **eliminata l'aliquota del 41%**;
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%**;
- la terza aliquota è **ridotta dal 38 al 35%** e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al **43%** (anzitutto alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

DETRAZIONI E DEDUZIONI

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito.

È prevista una no tax area derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all'aumentare del reddito.

Si rimanda alla tabella allegata per il dettaglio delle modifiche.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Il bonus è rapportato al periodo di lavoro.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, la normativa vigente riconosce(va) un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, la Finanziaria 2022 dispone:

- la riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
- il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni:
 - per carichi di famiglia di cui all'art. 12, TUIR;
 - per lavoro dipendente di cui all'art. 13, comma 1, TUIR;
 - per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
 - per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
 - per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis, TUIR;
 - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;

sia superiore all'imposta lorda.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

- soppressione dell'ulteriore detrazione per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI

E' prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compostabili.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5%.

DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI

Le disposizioni relative alle conferme / novità riguardanti le detrazioni previste per interventi "edilizi" e di riqualificazione energetica, nonché del c.d. "bonus verde" e "bonus mobili", sono state esaminate nella nostra circolare 4/2022.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Sono prorogati, con contestuale rimodulazione delle relative misure, i crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B.

In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

fino al 31.12.2025 ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

n.b. La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici", per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** (di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017) per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2022 il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Tavola riassuntiva

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) NEW
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Con riferimento ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** (di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017), oltre alla proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

Tavola riassuntiva

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) NEW	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) NEW
20%	15%	10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la proroga del credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2020:

- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
 - transizione ecologica;
 - innovazione tecnologica 4.0;
 - altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione

dell'investimento.

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta **al netto di altre sovvenzioni o contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Rifinanziamento "sabatini-ter"

È stata re introdotta la soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter", consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

In altre parole, con l'introduzione della predetta soglia l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa a favore dell'agevolazione in esame è integrata di € 240 milioni per il 2022 e 2023, € 120 milioni per il 2024, 2025 e 2026 e € 60 milioni per il 2027.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36

Sono prorogate dal 30.6 al 31.12.2022 le agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis"

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'**esonero** dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

BONUS AFFITTO UNDER 31

È stata modificata la detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98 per l'intera unità immobiliare / porzione di essa da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a € 991,60 ovvero, se superiore pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER

Con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, la Finanziaria 2018 ha previsto un contributo c.d. "bonus TV 5G" per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

A tal fine è prevista l'assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l'acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

Il Legislatore con la Finanziaria 2021, allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le predette nuove tecnologie e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, **ha esteso il "bonus TV 5G" all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione**

televisiva.

Ora la Finanziaria 2022 al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all'acquisto dei predetti apparecchi televisivi / decoder l'agevolazione è **estesa al 2022**.

PROCEDURA AGEVOLATA OVER 70

È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder:

- di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;
- che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;
- di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.

Poste italiane spa, assicura agli aventi diritto anche l'assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature.

L'INPS / altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate forniscono a Poste italiane spa i dati degli aventi diritto, la quale comunica ai beneficiari, tramite comunicazione individuale, la modalità di richiesta / gestione del bonus.

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP

È stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell'**esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l'altro, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora è stato previsto che la predetta disposizione è **applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021** a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

È stato prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO

È stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

Per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

FONDO GARANZIA PMI

A **supporto della liquidità delle piccole e medie imprese** è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità")

A decorrere dall'1.4.2022, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI

Previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall'1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria:

- a decorrere dall'1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all'80%;
- a decorrere dall'1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.

A decorrere dall' 1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo, non si applica la disciplina prevista per l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", c.d. "Temporary Framework".

Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione (di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019).

A decorrere dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l'attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

E' prorogato dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

Ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

MICROCREDITO

Con riferimento al c.d. "**microcredito**" (ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93) ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del citato comma 1);
- non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Inoltre:

- i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
- nell'ambito delle disposizioni attuative delle previsioni in esame, nel disciplinare:
 - o le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
 - o i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

* * *

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento - Cordiali saluti

Ricordiamo che tutte le nostre circolari sono presenti nell'area circolari del sito al seguente link:

<https://www.studiocadi.it/circolari>